

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

29° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(717) VALENTINO ed altri. – *Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

(808) RUSSO ed altri. – *Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

(954) *Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente*

(Rinvio della discussione congiunta)

PRESIDENTE Pag. 3

(1504) *Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati*, approvato dalla Camera dei deputati

(484) BUCCIERO. *Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati*

(Rinvio della discussione congiunta)

PRESIDENTE Pag. 3, 4

(1246) *Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione*

(Discussione e approvazione degli articoli con modificazioni)

PRESIDENTE 4, 5, 6 e *passim*
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*..... 12, 13

2^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (12 marzo 1997)

BERTONI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) Pag. 9, 20
BUCCIERO (*AN*) 6, 9, 11 e *passim*
CALLEGARO (*CDU*) 6, 9, 12 e *passim*
CENTARO (*Forza Italia*) 11, 13, 19
CIRAMI (*CCD*) 10, 11, 18 e *passim*
FASSONE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) . . 5, 6, 9 e *passim*
FOLLIERI (*PPI*), *relatore alla Commissione* . . 5, 12,
13 e *passim*

MELONI (*Misto*) Pag. 11, 18
MIRONE *sottosegretario di Stato per la gra-*
zia e giustizia 12, 13, 14 e *passim*
RUSSO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 9, 10, 18
SENESE (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 10, 16, 17 e *passim*
SILQUINI (*CCD*) 20
VALENTINO (*AN*) 13, 19

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(717) Valentino ed altri: *Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

(808) Russo ed altri: *Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Rinvio della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati», d'iniziativa dei senatori Valentino, Maceratini, Bucciero, Caruso Antonino, Battaglia e Pedrizzi; «Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati», d'iniziativa dei senatori Russo, Senese, Pellegrino, Bertoni, Calvi, Fassone e Bonfietti; e «Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente».

L'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ai provvedimenti in titolo a martedì 18 marzo alle ore 11.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto la discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati

(484) BUCCIERO: *Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati*

(Rinvio della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati», già approvato dalla Camera dei deputati, e «Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati», d'iniziativa del senatore Bucciero.

L'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ai provvedimenti in titolo a martedì 18 marzo alle ore 11.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto la discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

(1246) Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione

(Discussione e approvazione degli articoli con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di Cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 29 gennaio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale e di prendere a base della discussione il testo accolto in sede referente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

(Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione)

1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche di cui al successivo articolo 2, comma 3, lettera *b*), e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonchè una dichiarazione attestante

l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sopprimere le parole: «di cui al successivo articolo 2, comma 3, lettera b)».

1.1

IL RELATORE

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Le proposte di modifica riguardano innanzitutto l'articolo 1, laddove si propone di sopprimere le parole: «di cui al successivo articolo 2, comma 3, lettera b)». Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, andrà soppressa la lettera b), per cui l'attuale lettera c) diverrà la nuova lettera b).

PRESIDENTE. Vorrei dare lettura del parere della Commissione bilancio e programmazione economica sul testo a suo tempo licenziato dalla Commissione in sede referente: «La Commissione bilancio e programmazione economica, in ordine al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione dell'articolo 7, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Abbiamo già chiarito in sede referente questo aspetto.

FASSONE. L'articolo 7 è frutto di un emendamento a suo tempo da me proposto, che intendeva agevolare le domande dei professori universitari andando a rimuovere un ostacolo dagli stessi rilevato. Infatti, una volta esaurito il periodo di esercizio delle funzioni giudiziarie, non era assicurato ad essi il rientro nelle facoltà di provenienza, a differenza di quanto è previsto per i professori universitari che svolgano funzioni presso la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura. Questa situazione portava ad un freno nell'utilizzo di quel canale che ci accingiamo ad attivare. Proprio per questo l'articolo 7 intende assicurare il rientro nella facoltà di provenienza, anche in sovrannumero, ovvero in qualsiasi altra facoltà, purchè se ne faccia richiesta, così come stabilito dalla normativa vigente.

Nell'ultima parte dell'articolo si stabilisce in ogni caso che il trattamento economico deve essere «confacente alla sua qualità di docente».

Questa specificazione è stata aggiunta per evitare un aggravio alla situazione finanziaria delle università che tornano ad accogliere il docente. Lo stipendio del magistrato, soprattutto per le qualifiche che può nel frattempo aver assunto il docente, è di regola più elevato: per questo l'università sarebbe stata in qualche misura penalizzata. Di qui la ragione di stabilire la possibilità di rientro per il docente ma recuperando lo *status* economico di docente, fatte salve le eventuali progressioni. In particolare questa notazione è stata ritenuta dalla Commissione bilancio e programmazione economica mancante di copertura economica. In realtà c'è una legge generale dello Stato che stabilisce, nel caso di rientro all'amministrazione di appartenenza, il mantenimento del trattamento economico più favorevole (in questo caso quello di magistrato). Basterebbe sopprimere l'ultima parte dell'articolo per rimuovere l'obiezione della Commissione bilancio.

Proporrò pertanto la soppressione, all'articolo 7, delle parole: «in ogni caso con il trattamento economico confacente alla sua qualità di docente».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

BUCCIERO. Esprimo parere contrario su questo emendamento per le ragioni che ho già esposto. Il testo non appare in contrasto con il dettato costituzionale. È una specificazione necessaria perchè nella discussione di merito abbiamo avuto modo di osservare come alcune materie giuridiche non hanno alcuna attinenza con la giurisdizione. Nessuno si è opposto a questa specificazione.

Desidero preannunciare che il mio parere è contrario anche sull'emendamento 2.3, proposto dal relatore, in quanto connesso all'emendamento 1.1.

CALLEGARO. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 poichè quando ci riferiamo ai professori ordinari in materie giuridiche, ricalchiamo l'espressione esatta usata dalla Corte costituzionale. Gli emendamenti 1.1 e 2.3 sono collegati sotto l'aspetto metodologico ma non dal punto di vista sostanziale e pertanto, mentre il primo emendamento mi trova d'accordo, sono contrario alla soppressione prevista dal secondo. Infatti ritengo giusto specificare i titoli preferenziali in quanto il docente di storia del diritto italiano non può essere considerato alla stessa stregua del docente di diritto civile. È corretta una graduatoria sotto il profilo della preferenzialità.

PRESIDENTE. Desidero dichiarare la mia condivisione all'emendamento 1.1 e rilevare anche io che i due emendamenti presentati dal relatore sono distinti.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, vorrei rilevare che non possiamo fare riferimento all'insegnamento in quanto tale nozione è scomparsa dalla legislazione. Gli ordinamenti universitari prevedono sistemi di identificazione che non sono più legati all'insegnamento staticamente inteso come una volta. È un dato della nostra realtà dell'ordina-

mento universitario. Tutt'al più si potrebbe far riferimento ai raggruppamenti concorsuali o disciplinari. L'insegnamento è una funzione legata ad un momento particolare (in un anno accademico si può insegnare una determinata materia), mentre il vincolo è rappresentato dal raggruppamento concorsuale che determina l'incardinamento del docente in un gruppo. Nell'ambito del gruppo è prevista una fluttuazione e così tante materie difficilmente sono enumerabili in una legge. Se dovesse essere previsto un riferimento ad alcune preferenze, dovrebbe essere fatto in relazione ai raggruppamenti. Al momento, non è una valutazione facile da esprimere in quanto bisognerebbe prendere in considerazione il decreto del Ministro dell'università dell'epoca che ha individuato i raggruppamenti; tra l'altro, essi sono mutevoli e soggetti a periodiche modificazioni perchè legati ad atti amministrativi che, per loro stessa natura, presentano elasticità maggiore rispetto ad altri atti.

Metto quindi ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Requisiti per la nomina e titoli preferenziali)

1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari al di fuori dell'avvertimento;
- d) non aver superato l'età di sessantacinque anni e avere idoneità fisica e psichica;
- e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'aver ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza

dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti od i verbali processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.

3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:

a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore d'università presso le giurisdizioni superiori;

b) l'insegnamento universitario in una o più delle seguenti materie: diritto privato, diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto internazionale, diritto comunitario, diritto costituzionale, teoria generale del diritto, per un periodo non inferiore a dieci anni;

c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. A parità di possesso dei titoli di preferenza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera c), in fine, sostituire le parole: «al di fuori dell'» con le altre: «diversa dall'».

2.1

BUCCIERO

Al comma 2, in fine, sopprimere le parole: «od i verbali».

2.2

RUSSO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.3

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni».

2.4

RUSSO

Al comma 4, sostituire le parole: «dei titoli di preferenza» con le altre: «degli elementi di specifica rilevanza».

2.5

FASSONE

RUSSO. L'articolo 2, comma 2, nella parte aggiunta dalla Commissione, stabilisce quanto segue: «A tal fine, costituiscono parametri di valutazione» – si tratta della valutazione relativa all'esperienza professionale degli avvocati – «gli atti od i verbali processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni».

Mi sembra che la dizione «atti processuali», sia più corretta e comprensiva anche dei verbali; viceversa, un riferimento ai verbali mi pare improprio. La mia proposta altro non è che un miglioramento formale del testo; poichè non ha valenza di sostanza, ritengo che possa essere accettata dalla Commissione.

FASSONE. Per maggiore chiarezza, desidero dare lettura della parte che è stata introdotta dalla Commissione al comma 3 dell'articolo 2: «3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza: ...». Al comma 4, che non è stato modificato dalla Commissione, vengono indicati i «titoli di preferenza di cui al comma 3». Questa dizione non ha più valore e, a mio avviso, andrebbe eliminata per evitare ogni riferimento alla concorsualità. Pertanto, propongo di introdurre la seguente modifica al comma 4: «4. A parità di possesso degli elementi rilevanti (o di specifica rilevanza) di cui al comma 3».

BUCCIERO. L'emendamento 2.1 da me presentato tende a sostituire, al comma 1, lettera c), in fine, le parole: «al di fuori dell'» con le seguenti: «diversa dall'». La dizione proposta dalla Commissione non mi sembra corretta dal punto di vista stilistico.

CALLEGARO. Non sono d'accordo sull'emendamento 2.3 del relatore, tendente a sopprimere la lettera b) del comma 3 mentre concordo con la precisazione resa dal senatore Fassone.

BERTONI. Desidero preannunciare alcune modifiche all'articolo 7. In particolare, ritengo opportuno eliminare le parole «anche in soprannumero» poichè questa dizione costituisce un ostacolo. Inoltre, se desideriamo conservare l'ultimo periodo (quello che recita: «entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo, in ogni caso con il trattamento economico confacente alla sua qualità di docente»), ritengo che sia preferibile prevedere, al posto di «confacente», «corrispondente» o «pari all'ultimo trattamento dovuto».

RUSSO. Sono d'accordo sulla eliminazione del riferimento, come criterio preferenziale, all'insegnamento di certe materie. È vero che su questo punto la questione di costituzionalità si pone in termini diversi rispetto al comma 1 dell'articolo 1, ma non sarei sicuro che non si ponga. La Costituzione fissa come requisito l'insegnamento di materie giuridiche, per cui ho qualche dubbio che la legge ordinaria possa introdurre

re un criterio preferenziale relativo a certe materie giuridiche piuttosto che ad altre: non ne sono sicuro, ma qualche dubbio l'avrei.

Al di là di questo dubbio, l'argomento dirimente è quello a cui ha fatto riferimento il presidente Zecchino: sarebbero comunque dei riferimenti arbitrari, sia perchè le materie oggetto di insegnamento sono soggette a cambiamenti, sia perchè, esaminando i singoli insegnamenti universitari, diventa difficile stabilire con sicurezza se effettivamente l'uno possa costituire titolo preferenziale rispetto ad altro.

Siccome si prevede la nomina per meriti insigni, sicuramente rientreranno tra i meriti dell'insegnante il tipo di insegnamento, la sua intensità e la rilevanza acquisita dall'insegnante stesso. Predeterminare questi fattori sarebbe un errore. Vorrei anche aggiungere un ulteriore argomento.

Effettivamente, che la Costituzione, riferendosi all'insegnamento in materie giuridiche, abbia inteso riferirsi a materie comunque oggetto di studio della facoltà di giurisprudenza ovvero a quelle sole materie oggetto di insegnamento in dette facoltà aventi contenuto più specificamente giuridico, è questione che attiene alla interpretazione costituzionale; ed una questione di interpretazione della Costituzione non può essere risolta con legge ordinaria. Se elenchiamo tra i titoli di preferenza gli insegnamenti delle materie giuridiche classiche o tipiche, avvaloriamo un'interpretazione della Costituzione restrittiva rispetto ad una possibile interpretazione estensiva. Anche per questo motivo sarei per sopprimere alla lettera *b*) tale previsione.

Personalmente sono per sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni».

SENESE. Volevo richiamare l'attenzione del senatore Bucciero sulla pericolosità delle elencazioni, non solo per la ragione richiamata dal Presidente. Ci siamo ad esempio dimenticati di prevedere il diritto pubblico, che è anche materia di insegnamento e comprende il diritto amministrativo e il diritto costituzionale. Per quanto ci si sforzi, si rischia sempre di lasciar fuori qualche insegnamento. Vorrei fare anche un altro esempio, per chiarire i motivi per i quali non sono d'accordo con il senatore Bucciero, con il quale invece spesso concordo. Prendiamo l'insegnamento di storia del diritto romano: Francesco Di Martino ha sempre insegnato la storia del diritto romano ed era uno dei migliori civilisti; oppure Giuseppe Branca, altro ottimo civilista.

Sono d'accordo perciò con il relatore ad eliminare queste enumerazioni, anche per le motivazioni che richiamava il Presidente.

CIRAMI. Raccolgo con il solito puntiglio le osservazioni del senatore Follieri: sono totalmente d'accordo sull'eliminazione della lettera *b*) al comma 3 dell'articolo 2, per le considerazioni qui svolte dai colleghi. È inutile sottolineare ulteriormente quanto una elencazione possa risultare poi deficitaria; peraltro lo *status* di docente universitario in materie giuridiche è indipendente dalla qualità di conoscenza della materia da insegnare. Vorrei invece restare nell'ambito del comma 3 dell'articolo 2

per evidenziare come la dizione: «ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza ...» muta il principio di preferenza contenuto nel testo del Governo: per questo motivo la lettera *a*) andrebbe ritenuta alternativa rispetto alla lettera *c*) (quest'ultima diventerebbe lettera *b*) nel nuovo testo) per evitare che debbano sussistere entrambe le condizioni.

MELONI. Sono favorevole all'emendamento del relatore Follieri.

BUCCIERO. In relazione all'andamento della discussione, desidero ricordare che la differenza fra una deliberazione in Assemblea ed una in Commissione dipende dal fatto che in Aula si può formare una volontà collegiale diversa perchè la composizione dell'Assemblea è più ampia. È strano quindi che in Commissione, composta dalle stesse persone che hanno proposto insieme un testo, oggi si possa cambiare idea. Questo non può certo suscitare scandalo, si può dire che, *melius re perpensa*, la Commissione propone che ... Dobbiamo però rilevare che si tratta di una valutazione e di un ripensamento dello stesso organo collegiale e dobbiamo ricordare che in quella sede nacquero alcuni problemi in quanto si presupponeva che avrebbe potuto esserci una corsa per ricoprire questi ruoli, perchè tutti avrebbero voluto essere insigniti di quei titoli. A tal fine, sono stati creati titoli di preferenza per facilitare la cernita e la selezione delle candidature. Colgo l'occasione per sottolineare che mi pare strano che un professore di filosofia del diritto, che quindi nulla o poco sa di diritto processuale, venga nominato consigliere di cassazione dove invece massima importanza hanno proprio le norme processuali.

Il riferimento ai titoli preferenziali ha avuto origine da tali ragioni e fu accettata questa proposizione che sembrava a tutti necessaria. Posso capire che il testo possa essere migliorato mediante l'aggiunta di alcuni elementi; potremmo anche limitarci ad indicare solo gli insegnamenti di quattro materie, vale a dire diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile e diritto processuale penale. Questa mia ultima affermazione è resa a solo titolo esemplificativo, per spiegare che il testo si può migliorare ma non si può procedere ad una totale eliminazione che potrebbe causare selezioni non appropriate.

CENTARO. Se permane l'indicazione specifica delle materie – in quanto costituiscono elementi di specifica rilevanza – esse vanno considerate alla stregua dei titoli preferenziali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho già avuto modo di rilevare che l'attuale ordinamento universitario, a prescindere da questa scelta della preferenzialità, rende del tutto improvido questo ultimo riferimento in quanto non esistono più gli insegnamenti. Al più, si potrebbe fare riferimento ai raggruppamenti concorsuali o disciplinari la cui definizione è peraltro legata ad un provvedimento amministrativo che come tale è anche mutevole perchè segue un decreto ministeriale.

Ci sono quindi molte ragioni che creano una difficoltà oggettiva ad inserire in un testo legislativo questa rigidità.

Proprio per evitare questi problemi, che potrebbero ulteriormente aggravarsi a seguito di mutamenti di carattere amministrativo nei raggruppamenti e nelle discipline, non è opportuno mantenere l'attuale dizione di insegnamento che dal punto di vista tecnico altro non è che l'attività concreta svolta nell'ateneo universitario. Ad esempio, un docente che per una ragione interna all'organizzazione del dipartimento per un anno deve insegnare diritto fallimentare, non potrebbe più essere nominato consigliere di cassazione. Adesso, la mobilità interna dal punto di vista della concreta funzione docente è molto più elevata perchè, essendo previsto il solo riferimento ai raggruppamenti disciplinari, i cambiamenti sono estremamente agevoli e continui. Poichè quindi non si può far riferimento all'insegnamento di un determinato anno accademico, penso sia da condividere l'emendamento 2.4 proposto dal senatore Russo che prevede un periodo di insegnamento universitario in materie giuridiche non inferiore a dieci anni. Per inciso, sottolineo che con l'attuale normativa basta un giorno per essere nominato giudice costituzionale.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 2.4.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

CALLEGARO. Voglio innanzitutto dire di essere d'accordo sull'emendamento 2.1; però vorrei aggiungere che questo discorso riguarda sia gli avvocati che i professori universitari, si devono prevedere le stesse disposizioni. Mi riferisco ad esempio all'avvertimento: la legge che riguarda i professori universitari non prevede l'avvertimento, previsto invece per gli avvocati.

PRESIDENTE. Possiamo affidare al relatore in sede di coordinamento l'adeguamento della dizione alle diverse sanzioni previste per le due categorie.

CALLEGARO. Con un adeguamento alla sanzione più bassa!

PRESIDENTE. Va bene.

Circa l'emendamento 2.1. del senatore Bucciero, vorrei dire che questo emendamento e quello successivo, riguardante le dizioni: «verbali» e «atti», possono essere votati come emendamenti di coordinamento.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo il parere favorevole del relatore sull'emendamento 2.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bucciero, con la raccomandazione al relatore di valutare se la dizione utilizzata è effettivamente riferibile ad entrambe le categorie interessate.

È approvato.

Passiamo ora all'emendamento 2.2.

CENTARO. Se nell'accezione di atti processuali inseriamo anche i verbali, va bene; però non vorrei che atti processuali venissero considerati la comparsa, la citazione e così via, cioè gli atti in generale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come li esclude i verbali allora?

PRESIDENTE. Vorrà dire che gli interpreti attingeranno ai lavori parlamentari per capire bene il significato della norma, senatore Centaro.

CENTARO. Credo che il verbale sia da ritenere atto processuale e basta.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo il parere favorevole del relatore in quanto nel termine «atti» devono essere inclusi anche i processi verbali di dibattimento, per quanto attiene ovviamente al processo penale.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorro con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Russo.

È approvato.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Ritiro il mio emendamento 2.3, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

BUCCIERO. Mi asterrò su questo emendamento, signor Presidente.

VALENTINO. Anch'io dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Russo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Collocazione nel ruolo e stato giuridico)

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed è tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge è sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Destinazione per l'esercizio delle funzioni)

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Trattamento economico)

1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.

2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Trattamento previdenziale)

1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.

2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7:

Art. 7.

(Rientro in ruolo per i professori)

1. Dopo il decorso di almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie ai sensi della presente legge, il professore universitario, che abbia rassegnato le dimissioni dall'ordine giudiziario, viene riammesso in servizio, a sua richiesta, nella facoltà di provenienza, anche in soprannumero, ovvero può essere riammesso in servizio su proposta di altra facoltà della medesima sede o di sede diversa, entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo, in ogni caso con il trattamento economico confacente alla sua qualità di docente.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.1

ZECCHINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «anche in soprannumero».

7.3

BERTONI

Al comma 1 sopprimere le parole da: «in ogni caso» fino alla fine del comma.

7.4

FASSONE

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo il parere favorevole del relatore per quanto riguarda la soppressione delle parole «anche in soprannumero» proposta con l'emendamento 7.3, nonché, così come indicato dal senatore Fassone con l'emendamento 7.4, delle parole «in ogni caso con il trattamento economico confacente alla sua qualità di docente». L'articolo dovrebbe quindi terminare alla parola: «ruolo». Questo forse consentirebbe anche di superare il problema posto dalla Commissione bilancio.

SENESE. A proposito di questi emendamenti, muovendomi proprio sulla linea indicata dal relatore, propongo di specificare ulteriormente, nel senso di dire che il docente interessato viene riammesso in servizio su sua richiesta, ove esista un posto vacante, nella facoltà di provenienza o in altra facoltà della medesima sede o di sede diversa. Questo natu-

ralmente ridimensiona di molto lo scopo che si prefigge la formulazione attuale, ma forse evita le obiezioni della Commissione bilancio, soprattutto se non si lascia cadere l'ultima parte: «in ogni caso con il trattamento economico corrispondente alla sua anzianità di docente». Presento quindi il seguente emendamento:

Dopo le parole: «a sua richiesta» sostituire le parole del comma con le seguenti: «ove esista un posto vacante, nelle facoltà di provenienza o in altre facoltà della medesima sede o di sede diversa, in ogni caso con il trattamento economico corrispondente alla sua anzianità di docente».

7.2

SENESE

Mi rendo conto che per il docente universitario che accetti di fare per alcuni anni il consigliere di cassazione la possibilità di rientrare solo ove esista un posto vacante è in qualche modo un elemento disincentivante; tuttavia, poichè dei posti vacanti si rendono, nel corso del tempo, liberi nella stessa università o in altre, diamogli questa via d'uscita senza incappare altrimenti nell'obiezione della Commissione bilancio che a me sembra insuperabile, perchè è duplice. Infatti, non soltanto c'è un problema di maggiore esborso, sia pur limitato, ma anche di lesione dall'autonomia universitaria. Infatti, il maggior esborso non verrebbe a gravare sulle finanze generali ma sul bilancio dell'università. Creeremmo tali e tanti problemi che in qualche modo rischieremmo di vanificare gli obiettivi che ci siamo prefissati.

Per tali motivi, propongo la seguente formulazione: «viene riamesso in servizio a sua richiesta, ove esista un posto vacante, nelle facoltà di provenienza».

CALLEGARO. Questa formulazione potrebbe anche risolvere il problema dell'onere maggiore però lede il diritto di scelta dei professori universitari che hanno deciso di lasciare l'ordine giudiziario.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri colleghi, vorrei proporre la soppressione dell'articolo 7, per una serie di ragioni. Intanto, questa funzione non nasce come temporanea, è un'offerta che viene fatta dall'ordinamento: nel momento in cui i docenti scelgono, devono anche conoscere le conseguenze delle loro scelte. Nell'attuale organizzazione universitaria, il rientro comporta un'infinità di problemi, compresi quelli cui ha fatto riferimento il senatore Callegaro (la lesione dell'autonomia, la copertura finanziaria eccetera). Dal punto di vista procedurale, qualunque formulazione, gravando anche la contrarietà della Commissione bilancio – che ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 7 del testo licenziato a suo tempo dalla Commissione in sede referente – creerebbe problemi.

La formulazione proposta dal senatore Senese è da valutare in quanto non comporta difficoltà ma permangono gravi problemi per quanto concerne l'autonomia.

CIRAMI. Concordo con l'iniziativa del Presidente. La nomina non è temporanea: non dovremmo quindi preoccuparci di assicurare, alla scadenza della nomina, il futuro del docente universitario. Nel momento in cui il docente ha accettato questa nomina, accetterà anche le conseguenze future se vorrà dimettersi.

Anche per non incorrere in un altro parere contrario della Commissione bilancio, mi dichiaro favorevole alla proposta soppressiva del Presidente espressa tramite l'emendamento 7.1.

RUSSO. Vorrei osservare che se si accettasse la formulazione proposta dal collega Senese, le preoccupazioni sollevate dalla Commissione bilancio certamente cadrebbero. A mio avviso è essenziale che il reinserimento nella facoltà non avvenga in sovrannumero, è questo il dato fondamentale. Con riferimento all'osservazione del collega Fassone, è vero che se l'insegnante, già consigliere di cassazione, ritorna nella facoltà di provenienza riceverà uno stipendio inferiore rispetto a quello che aveva prima come magistrato di cassazione, ma il posto che egli come magistrato di cassazione lascia vacante dovrà essere coperto.

Il problema posto dalla Commissione bilancio è concreto ma potrebbe essere eliminato se il reinserimento nella facoltà universitaria non avvenisse più in sovrannumero ma solo in presenza di posto vacante. È vero che la nomina in cassazione non è temporanea ma è anche vero che può esserci un docente universitario che desidera fare questa esperienza senza perdere il diritto di riprendere l'insegnamento universitario. Per lo scopo che l'articolo 106 della Costituzione si propone, di acquisire nuove competenze esterne a quelle dei giudici ordinari, credo sia bene non limitare tale possibilità.

Propongo pertanto di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 7, modificato con quanto previsto dall'emendamento proposto dal senatore Senese. È questa una soluzione equilibrata perchè ci consente di superare le obiezioni della Commissione bilancio e, nel contempo, di evitare questa limitazione che potrebbe rivelarsi eccessiva.

MELONI. Concordo con la proposta soppressiva del presidente Zecchino e condivido le ragioni da lui esposte. Vorrei tuttavia aggiungere altre osservazioni. Si potrebbe creare una disparità di trattamento laddove non è prevista un'uguale possibilità per gli avvocati. Per questi ultimi, nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense, si applicano infatti soltanto le disposizioni di cui alla legge n. 45 del 5 marzo 1990, quindi ci si potrà avvalere soltanto della ricongiunzione dei periodi assicurativi ma non della possibilità di iscrizione all'albo. Si crea pertanto una disparità di trattamento rispetto agli avvocati i quali, una volta cessato l'incarico, non potrebbero riscrivere all'albo e non potrebbero svolgere la loro attività nella stessa sede in cui esercitavano prima, mentre i docenti universitari

avrebbero la possibilità di riprendere l'insegnamento. Questa possibilità non era prevista nel testo originario.

VALENTINO. Signor Presidente, aderisco alla sua proposta di sopprimere l'articolo 7. Mi sembra inopportuno che chi abbia offerto la sua esperienza e la sua cultura ad una funzione importante come la giurisdizione poi possa avere ripensamenti, rivisitando le proprie scelte. Per tali motivi, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.1.

CENTARO. Concordo con le valutazioni espresse dai senatori Valentino e Cirami. Sembra una norma speciale per i docenti universitari che, a loro gradimento, possono decidere di abbandonare l'alta funzione di consigliere della Corte di cassazione, alla quale arrivano per meriti insigni e alla quale dovrebbero sentirsi onorati di appartenere. Poichè non si può evitare la possibilità di scegliere se permanere o meno in tale ruolo, valuto opportuna l'abrogazione dell'articolo 7.

FASSONE. Mi limito a ricordare un dato d'esperienza. Quando nel 1992 il Consiglio superiore della magistratura adottò una delibera che rendeva immediatamente praticabile la facoltà di cui all'articolo 106, ci furono varie dichiarazioni preliminari di disponibilità di avvocati e di docenti. Tutti i docenti sollevarono il problema di cosa sarebbe accaduto qualora, dopo un congruo numero di anni ritenuto minimo di soggiorno nella giurisdizione, avessero desiderato tornare a fare i docenti; e di fronte all'assenza di qualsiasi norma che garantisse questo rientro, tutti dichiararono di non essere più disponibili. È estremamente probabile che tale vicenda si ripeta in questo caso. Quando vagliamo una operazione normativa che si propone di rendere operativo un dettato costituzionale, dobbiamo prestare attenzione all'obiettivo praticabile. È il discorso delle sezioni stralcio, lo stesso discorso che si è fatto per i giudici di pace e in Corte di cassazione dove, al fine di evitare la cosiddetta «romanizzazione» della Cassazione, si consente ai forestieri una certa facilitazione nei calendari e nei turni di udienza proprio per evitare certi problemi concreti. Il sopprimere questa norma porterebbe in concreto solo all'accesso di professori universitari di età molto avanzata, oppure alla sostanziale non praticabilità di parte di uno degli elementi del dettato costituzionale, per cui io sono contrario alla soppressione. Mi adatto con un certo rammarico agli altri emendamenti, ma invito a riflettere se questi atteggiamenti non portino poi all'effettiva chiusura di una strada che ci proponiamo di aprire. Se poi per tenere aperto questo canale dobbiamo introdurre degli adeguamenti anche per gli avvocati, sono d'accordo, ma non possiamo costruire una norma che avrà una applicabilità dimezzata.

BUCCIERO. Sono favorevole, signor Presidente, all'abrogazione dell'articolo 7, per i motivi che sono stati già avanzati dai colleghi, ma soprattutto per un'altra ragione. Mi riesce difficile dire o credere che ci sia, sotto tutto il discorso della *ratio* del disegno di legge, una riserva mentale, perchè qui di volta in volta ci si dimentica di questi famosi

«meriti insigni». Questi sono passati in secondo ordine e invece sono preponderanti le altre qualità, i cosiddetti «titoli di preferenza». Non so come funzioni l'università, ma se la selezione avverrà per meriti insigni, devo presupporre che le varie facoltà faranno a gara per ottenere queste nomine. Vedo dei segni di scetticismo da parte di molti colleghi, in particolare del senatore Bertoni. Ma se i criteri con cui saranno scelti questi professori saranno gli stessi con i quali le facoltà delle università assegnano gli incarichi ai docenti di materie universitarie, ci sarà una gara tra le università ad avere nelle proprie facoltà questi insigni giuristi. Perchè altrimenti vuole dire che ci sono criteri diversi, e allora c'è qualcosa che non va. Personalmente sono fiducioso; ritengo che i criteri saranno uguali, sia da parte del Consiglio superiore della magistratura, sia da parte delle università, e pertanto sono favorevole all'abrogazione dell'articolo 7.

SILIQUNI. Richiamandomi a quanto hanno già detto i colleghi, in particolare associandomi ai senatori Cirami, Centaro e Bucciero, voglio dire che anche a me pare che, mantenendo questo articolo 7, effettivamente si potrebbe dare vita ad una norma che potrebbe far ravvisare qualche profilo di incostituzionalità, ad una sorta di norma speciale per favorire una categoria. È necessario eliminare questa strada privilegiata che non ha alcuna ragione d'essere, e per tale ragione mi dichiaro favorevole all'abrogazione.

CALLEGARO. Dichiaro il mio voto di astensione sull'emendamento 7.1.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.1.

BERTONI. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 7 e favorevole all'emendamento che è stato presentato dal collega Senese. Sono contrario alla soppressione perchè non dobbiamo nasconderci di fronte alla realtà. Uno dei difetti della nostra legislazione è che è sovrabbondante, ma anche che molte leggi fatte bene, che cercavano di risolvere i problemi importanti, poi non trovano applicazione, non sono applicabili.

Dobbiamo tenere conto di quello che ha detto il senatore Fassone, e soprattutto del fatto che questo disegno di legge deve incentivare quanto più è possibile, nei limiti in cui è possibile, l'accesso in questione. Non è possibile prevedere limiti ristretti come si faceva una volta con i vecchi ordinamenti. Poichè noi stiamo approvando una norma che prevede una quota riservata a queste persone, dobbiamo creare degli incentivi. E uno degli incentivi può essere proprio, per i professori come per gli avvocati, quello di aggiungere alla propria professione questa ulteriore esperienza giudiziaria, che gli consenta però, dopo un congruo numero di anni, la possibilità di tornare a fare quello che facevano prima, per delusione, perchè non ci si omogeneizza con il corpo in cui si va, perchè si trova qualcosa di diverso, per tante possibili ragioni.

Dobbiamo allora dare la possibilità che entrino coloro che hanno meriti insigni, gli avvocati che esercitano la professione ai livelli di giurisdizioni superiori, così come i professori universitari, ma devono poter tornare a fare quello che facevano prima. È giusto ciò che dice il senatore Meloni: non possiamo approvare una norma che riguarda solo i professori universitari.

Credo che peraltro l'emendamento 7.2. andrà inviato alla Commissione bilancio, per la valutazione dell'ostacolo che deriva dalla mancanza di copertura; per il resto ritengo che sia questo l'unico modo per raggiungere lo scopo che vogliamo conseguire, cioè che ci siano in Cassazione anche avvocati e docenti: tale possibilità, certamente si facilita con una norma di questo genere.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al relatore se ritiene di aderire alla formulazione presentata dal senatore Senese o se intende mantenere il testo originario.

FOLLIERI. *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.2 presentato dal senatore Senese.

PRESIDENTE. Siamo in sede redigente e sull'articolo 7 grava il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio. È chiaro che la soppressione di tale articolo risolverebbe tutti i problemi. Con grande franchezza, tuttavia, debbo rilevare che, nonostante l'emendamento del senatore Senese e la proposta del relatore, non ritengo che tali formulazioni possano garantirci l'assoluta irrilevanza della questione finanziaria, per il problema – che è stato pure adombrato – relativo alla differenza di retribuzione che potrebbe non essere risolto dall'espressa menzione della legge. Potrebbero esserci problemi di costituzionalità di una tale limitazione rispetto a situazioni analoghe o identiche.

Anche per tali motivi, la sede nella quale stiamo discutendo non ci consente di assumere questa valutazione senza il conforto del parere della Commissione bilancio. Nel merito, vorrei aggiungere – rispetto alle osservazioni dei senatori Bertoni e Fassone – che il problema è in gran parte superato dalla nuova organizzazione degli studi universitari che ha una elasticità ed una varietà di sistemi di reclutamento in gran parte affidati all'autonomia universitaria. Non c'è la rigidità di un tempo che creava condizioni di irreversibilità di una scelta. Oggi ci sono formule, ben presenti nell'esperienza di tutti, che possono anche consentire il ritorno attraverso forme diverse.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 7.1.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

SENESE. Desidero annunciare il mio voto contrario, sottolineando che non esiste discriminazione rispetto agli avvocati.

CALLEGARO. Esprimerò voto favorevole sull'emendamento 7.1 in quanto in tal modo vengono eliminati molti problemi, non solo di natura economica ma anche di diritto. Offriamo ai professori universitari la facoltà di scegliere: le parole «a sua richiesta» presuppongono una facoltà di scelta e non possiamo alla fine prevedere che possano tornare a insegnare solo se c'è un posto vacante. A mio avviso, è comunque un problema irrilevante in quanto ci saranno pochissime domande.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, da me presentato. Avverto che, se approvato, resteranno preclusi gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

È approvato.

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, il mandato a riferire è conferito al senatore Follieri.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

